



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 12448

Cagliari, 25 settembre 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991;
Pagine trasmesse n. 6

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di
- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: **Referendum popolare regionale 2007.**
– Disciplina propaganda elettorale.

In relazione allo svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, si ritiene utile richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

NORMATIVA APPLICABILE

La normativa che disciplina la propaganda elettorale risiede principalmente nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, nonché nella più recente legge 22 febbraio 2000, n. 28, finalizzate da un lato a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro, dall'altro a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.

Accanto alle leggi appena citate, occorre tenere presenti altre norme, contenute in disposizioni normative di diversa natura, che completano il quadro della disciplina della materia; inoltre, per determinati aspetti di natura esemplificativa, è utile fare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "Disciplina della propaganda elettorale".



Propaganda mediante affissioni

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta referendaria (art. 1, 1° e 2° comma della legge n. 212 del 1956).

Stando agli esempi indicati dal Ministero dell'Interno nella succitata circolare, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda referendaria;
2. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
3. le strisce con la sola indicazione di voto al quesito referendario;
4. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee concernenti il referendum.

Poiché l' affissione del materiale di propaganda referendaria deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi, per la propaganda e fino alla chiusura delle votazioni **sono vietate**:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti;
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc.

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso



L'art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse, per ovvii motivi, le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In base a questa norma devono ritenersi proibiti ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Alla luce di questa disposizione e del sopra illustrato regime delle affissioni, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile

Lo stesso art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, 1° comma, della legge n. 212 del 1956 vieta, inoltre – dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione referendaria – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

Propaganda referendaria fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente la data della consultazione, ai sensi dell' art. 7, 2° comma, della legge n. 130 del 1975, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, 4° comma, del D.P.R. n. 495 del 1992, tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto.

Le riunioni di propaganda referendaria

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda referendaria, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico.



Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, le riunioni elettorali cui non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza non essendo previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda infine, che a partire dal giorno precedente quello della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi e sino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della citata legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data della consultazione è vietato, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni popolari e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc. anche in occasione del referendum in oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente, del 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, e del 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005, recanti "Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica".

La propaganda referendaria nel giorno precedente ed in quello della votazione

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare,



ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 212 del 1956, in queste giornate sono vietati l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all' art. 1, 4° comma, della legge n. 212 del 1956.

In questi giorni sono altresì vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda referendaria diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il giorno della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

SANZIONI

Infine, si ricorda che le legge n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 prevedono sanzioni, seppur depenalizzate dalla legge n. 515 del 1993, per le violazioni alla disciplina della propaganda referendaria.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si precisa quanto segue:

- le violazioni alle disposizioni relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile di cui all'art. 6 della legge n. 212 del 1956 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- alla stessa sanzione è soggetto, a norma dell'art. 8, 1° comma, della legge n. 212 del 1956, *“chiunque sottrae o distrugge stampati...o manifesti di propaganda elettorale...o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale...o, non avendone titolo, affigge stampati...o manifesti negli spazi suddetti”*;
- la stessa sanzione si applica, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della legge n. 212 del 1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizione murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;
- le violazioni al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 212 del 1956 e le violazioni relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili di cui all'art. 7, 2° comma, della legge n. 130 del 1975 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alle relative disposizioni previste dalla legge n. 689 del 1981, precisando che compete ai Comandi di Polizia



Municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale. In caso di mancata oblazione nei termini o in caso di ricorso gerarchico, il verbale di contestazione verrà trasmesso alla Prefettura competente, per l'irrogazione della sanzione. Con l'occasione, si sottolinea che, secondo la Corte di Cassazione, I Sezione civile, n. 9935 del 20 luglio 2001, il committente responsabile *“se risponde dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l'affissione dei manifesti salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata”*.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna referendaria che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale, non sussistendo, ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge n. 515 del 1993, responsabilità solidale in capo al committente.

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo Roggero